

Convenzione del 5 agosto 1981 n. 504 -

Convenzione tra l'Italia ed il Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 250 del 11 settembre 1981

Articolo 1

Soggetti.

Articolo 2

Imposte considerate. (N.D.R. "Vedi protocollo B, che sostituisce il paragrafo 3 dell'art. 2.")

Articolo 3

Definizioni generali. (N.D.R. "Vedi protocollo B, che sostituisce il paragrafo 1 (g) (1) dell'art. 3.")

Articolo 4

Domicilio fiscale.

Articolo 5

Stabile organizzazione.

Articolo 6

Redditi immobiliari.

Articolo 7

Utili delle imprese.

Articolo 8

Navigazione marittima ed aerea.

Articolo 9

Imprese associate.

Articolo 10

Dividendi. (N.D.R. "Vedi protocollo B, che sostituisce il paragrafo 2 (a) dell'art 10.")

Articolo 11

Interessi. (N.D.R. "Vedi protocollo B, che aggiunge un periodo al paragrafo 2 dell'art. 11.")

Articolo 12

Canoni.

Articolo 13

Guadagni di capitale.

Articolo 14

Professioni indipendenti.

Articolo 15

Professioni dipendenti.

Articolo 16

Compensi a membri dei consigli di amministrazione.

Articolo 17

Artisti e sportivi.

Articolo 18

Pensioni.

Articolo 19

Funzioni pubbliche. (N.D.R. "Vedi protocollo B, che aggiunge un periodo al paragrafo 1 dell'art. 19").

Articolo 20

Redditi non espressamente menzionati.

Articolo 21

Metodo dell'imputazione. (N.D.R. "Vedi protocollo B, che sostituisce i paragrafi 2 e 3 dell'art. 21.")

Articolo 22

Non discriminazione.

Articolo 23

Procedura amichevole.

Articolo 24

Scambio di informazioni.

Articolo 25

Funzionari diplomatici e consolari.

Articolo 26

Entrata in vigore.

Articolo 27

Denuncia.

Protocollo A

Protocollo di accordo. (N.D.R. "Vedi protocollo B, che modifica il protocollo A.")

Protocollo B

Protocollo aggiuntivo.

Articolo 1 - Soggetti.

In vigore dal 10 marzo 1983 - con effetto dal 1 gennaio 1970

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 - Imposte considerate. (N.D.R. "Vedi protocollo B, che sostituisce il paragrafo 3 dell'art. 2.")

In vigore dal 10 marzo 1983 - con effetto dal 1 gennaio 1970

1) La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di percezione.

2) Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3) Le imposte attuali alle quali si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per ciò che concerne il Marocco:

1) l'imposta sugli utili professionali e le riserve di investimento (l'impôt sur les bénéfices professionnels et la réserve d'investissements);

2) l'imposta sugli stipendi pubblici e privati, le indennità e gli emolumenti, i salari, le pensioni e le rendite vitalizie, il prestito obbligatorio (le prélèvement sur les traitements publics et privés, les indemnités et emoluments, les salaires, les pensions et les rentes viagères, l'emprunt obligatoire);

3) l'imposta urbana e le imposte ad essa collegate (la taxe urbaine et les taxes y rattachées);

4) l'imposta agricola (l'impôt agricole);

b) per ciò che concerne l'Italia:

1) l'imposta sul reddito dei terreni;

2) l'imposta sul reddito dei fabbricati;

3) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;

4) l'imposta sui redditi agrari;

5) l'imposta complementare progressiva sul reddito;

6) l'imposta sulle società, per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio;

7) la ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società;

8) le imposte regionali, provinciali, comunali e camerali sul reddito.

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

4) La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, ogni anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 - Definizioni generali. (N.D.R. "Vedi protocollo B, che sostituisce il paragrafo 1 (g) (1) dell'art. 3.")

In vigore dal 10 marzo 1983 - con effetto dal 1 gennaio 1970

- 1) Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
 - a) il termine "Marocco" designa il Regno del Marocco;
 - b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
 - c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designato, come il contesto richiede, il Marocco e l'Italia;
 - d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
 - e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
 - f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
 - g) l'espressione "autorità competente" designa:
 - 1) in Marocco: il Ministro delle finanze in carica o un suo delegato;
 - 2) in Italia: il Ministero delle finanze.
- 2) Ai fini dell'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non definite diversamente hanno il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 - Domicilio fiscale.

In vigore dal 10 marzo 1983 - con effetto dal 1 gennaio 1970

- 1) Ai fini della presente convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
- 2) Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è ritenuta residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:
 - a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Se essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
 - b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
 - c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha la nazionalità;
 - d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
- 3) Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 - Stabile organizzazione.

In vigore dal 10 marzo 1983 - con effetto dal 1 gennaio 1970

- 1) Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'imprenditore esercita in tutto o in parte la sua attività.
- 2) L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
 - a) una sede di direzione;
 - b) una succursale;
 - c) un ufficio;
 - d) una officina;
 - e) un magazzino di vendita;
 - f) un laboratorio;
 - g) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
 - h) un cantiere di costruzione;
 - i) un cantiere di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi.
- 3) Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
 - a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
 - b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
 - c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
 - d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci da spedire all'impresa medesima o di raccogliere informazioni per l'impresa;
 - e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
- 4) Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci da spedire all'impresa medesima.
- 5) Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto altro Stato contraente la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
- 6) Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolga attività in questo altro Stato contraente (a mezzo di una stabile organizzazione o non) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 - Redditi immobiliari.

In vigore dal 10 marzo 1983 - con effetto dal 1 gennaio 1970

- 1) I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
- 2) L'espressione "beni immobili" è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le

disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3) Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla gestione diretta, dalla locazione e da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 - Utili delle imprese.

In vigore dal 10 marzo 1983 - con effetto dal 1 gennaio 1970

1) Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge la sua attività come avanti detto, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2) Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizione identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3) Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali afferenti i servizi resi a favore di detta stabile organizzazione sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4) Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5) Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

6) Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del presente articolo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 - Navigazione marittima ed aerea.

In vigore dal 10 marzo 1983 - con effetto dal 1 gennaio 1970

1) Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2) Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche gli utili che queste imprese ritraggono dalla partecipazione ad un servizio in pool di navigazione marittima ed aerea di qualsiasi genere.

3) Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima e' a bordo di una nave, tale sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente della nave.

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 - Imprese associate.

In vigore dal 10 marzo 1983 - con effetto dal 1 gennaio 1970

Allorche':

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di una impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e

nell'uno e nell'altro caso le due imprese nelle loro relazioni commerciali o finanziarie sono vincolate da condizioni accettate o imposte diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati cosi' realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 - Dividendi. (N.D.R. "Vedi protocollo B, che sostituisce il paragrafo 2 (a) dell'art 10.")

In vigore dal 10 marzo 1983 - con effetto dal 1 gennaio 1970

1) I dividendi pagati da una societa' residente in uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato.

2) Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la societa' che li paga e' residente, ed in conformita' della legislazione di questo Stato, ma l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere:

a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario dei dividendi e' una societa' (escluse le societa' di persone) che possiede direttamente almeno il 10 per cento del capitale della societa' che paga i dividendi;

b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3) Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o buoni di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili ad eccezione dei crediti nonche' i redditi di altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.

4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi e' residente, una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5) Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 11 - Interessi. (N.D.R. "Vedi protocollo B, che aggiunge un periodo al paragrafo 2 dell'art. 11.")

In vigore dal 10 marzo 1983 - con effetto dal 1 gennaio 1970

- 1) Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
- 2) Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato contraente da cui provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
- 3) Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi di titoli del debito pubblico, di buoni ed obbligazioni garantiti o non da ipoteca e comportanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
- 4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
- 5) Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per la cui necessità viene contratto il debito per il quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente nel quale è situata la stabile organizzazione.
- 6) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 12 - Canoni.

In vigore dal 10 marzo 1983 - con effetto dal 1 gennaio 1970

- 1) I canoni corrisposti per il godimento di beni immobili e per lo sfruttamento di giacimenti minerari, cave od altre risorse naturali sono imponibili nello Stato contraente in cui sono situati detti beni, giacimenti

minerari, cave od altre risorse naturali.

2) I canoni, non considerati nel paragrafo 1, provenienti da uno Stato contraente e pagati ad una persona domiciliata nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono, se la legislazione di detto Stato lo prevede, nelle condizioni o con i limiti seguenti:

a) i canoni corrisposti per l'uso o la concessione in uso di diritti di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, escluse le pellicole cinematografiche e televisive, che sono pagati in uno degli Stati contraenti a una persona domiciliata ai fini fiscali nell'altro Stato contraente, possono essere tassati nel primo Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni;

b) i canoni relativi alla concessione di licenze di sfruttamento di brevetti, disegni e modelli, progetti, formule o processi segreti, provenienti da fonti situate nel territorio di uno degli Stati contraenti e pagati a una persona domiciliata nel territorio dell'altro Stato, possono essere tassati nel primo Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni;

c) sono assoggettate al medesimo trattamento riservato ai canoni di cui alla precedente lettera b) le somme corrisposte per la concessione di licenze di sfruttamento di marchi di fabbrica o di commercio e per la locazione del diritto di utilizzazione di pellicole cinematografiche e televisive, le remunerazioni analoghe per la fornitura di informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico, nonché le remunerazioni per studi tecnici o economici.

Eguale trattamento è riservato per i diritti di locazione e le remunerazioni analoghe per l'uso o la concessione in uso di attrezzature agricole, industriali, portuali, commerciali o scientifiche.

3) Se un canone è superiore al valore intrinseco e normale dei diritti per i quali è corrisposto, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto alla quota parte di detti canoni che corrisponde a tale valore intrinseco e normale.

4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei canoni od altre remunerazioni, ha nello Stato contraente dal quale provengono tali redditi una stabile organizzazione o una sede fissa di affari adibita all'esercizio di una libera professione o di un'altra attività indipendente e che tali canoni o altre remunerazioni sono attribuibili a detta stabile organizzazione o sede fissa di affari. In tal caso i redditi medesimi sono imponibili in detto Stato contraente secondo la propria legislazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 13 - Guadagni di capitale.

In vigore dal 10 marzo 1983 - con effetto dal 1 gennaio 1970

1) I guadagni provenienti dalla alienazione dei beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

2) I guadagni provenienti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero i beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi i guadagni provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (separatamente o insieme all'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili nell'altro Stato.

3) I guadagni provenienti dall'alienazione di ogni bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 14 - Professioni indipendenti.

In vigore dal 10 marzo 1983 - con effetto dal 1 gennaio 1970

- 1) I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, tali redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente nei seguenti casi:
 1. qualora l'interessato disponga abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività, ma unicamente nella misura in cui i citati redditi siano imputabili a detta base fissa; o
 2. qualora egli eserciti le sue attività nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi - compresa la durata di interruzioni normali di lavoro - che oltrepassino in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare.
- 2) L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

[Torna al sommario](#)

Articolo 15 - Professioni dipendenti.

In vigore dal 10 marzo 1983 - con effetto dal 1 gennaio 1970

- 1) Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno Stato contraente come corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
- 2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che uno residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
 - a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi, compresa la durata di interruzioni normali di lavoro, che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato;
 - b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e
 - c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
- 3) Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative ad attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 16 - Compensi a membri dei consigli di amministrazione.

In vigore dal 10 marzo 1983 - con effetto dal 1 gennaio 1970

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 17 - Artisti e sportivi.

In vigore dal 10 marzo 1983 - con effetto dal 1 gennaio 1970

1) Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

La disposizione precedente si applica parimenti ai redditi realizzati dalle persone che gestiscono od organizzano le suddette attività.

2) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi di attività esercitate in uno Stato contraente o da parte di enti non aventi scopo di lucro dell'altro Stato contraente o da parte di componenti il loro personale, salvo il caso in cui questi ultimi agiscano nel proprio esclusivo interesse.

[Torna al sommario](#)

Articolo 18 - Pensioni.

In vigore dal 10 marzo 1983 - con effetto dal 1 gennaio 1970

Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate in relazione ad un cessato impiego ad un residente di uno Stato contraente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 19 - Funzioni pubbliche. (N.D.R. "Vedi protocollo B, che aggiunge un periodo al paragrafo 1 dell'art. 19").

In vigore dal 10 marzo 1983 - con effetto dal 1 gennaio 1970

1) Le remunerazioni pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione amministrativa, da un suo ente locale o da una persona giuridica di diritto pubblico, ad una persona fisica residente dell'altro Stato contraente in corrispettivo di servizi resi, sono imponibili nel primo Stato. Tali remunerazioni sono esonerate da imposizione nell'altro Stato quando il beneficiario possiede la nazionalità del primo Stato, senza contemporaneamente possedere la nazionalità dell'altro Stato.

2) Le disposizioni degli articoli 15 e 16 si applicano alle remunerazioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività commerciali o industriali esercitate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione amministrativa, da un suo ente locale o da una persona giuridica di diritto pubblico di detto Stato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 20 - Redditi non espressamente menzionati.

In vigore dal 10 marzo 1983 - con effetto dal 1 gennaio 1970

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente citati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 21 - Metodo dell'imputazione. (N.D.R. "Vedi protocollo B, che sostituisce i paragrafi 2 e 3 dell'art. 21.")

In vigore dal 10 marzo 1983 - con effetto dal 1 gennaio 1970

1) Nel caso dei residenti del Marocco, la doppia imposizione viene eliminata nel modo seguente:

a) allorché un residente del Marocco ritrae redditi, diversi da quelli considerati negli articoli 10, 11 e 12, che sono imponibili in Italia in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, il Marocco esenta dall'imposizione detti redditi, ma può, per calcolare le sue imposte sugli altri redditi di detto residente, applicare l'aliquota d'imposta che sarebbe stata applicata se i redditi in questione non fossero stati esentati;

b) per ciò che concerne i redditi considerati ai precedenti articoli 10, 11 e 12, il Marocco può, in conformità delle disposizioni della propria legislazione, includerli nella base imponibile delle imposte previste nell'articolo 2, ma accorda, sull'ammontare delle imposte relative a detti redditi e nei limiti di tale ammontare, una riduzione pari al totale delle imposte prelevate dall'Italia sugli stessi redditi.

2) Nel caso dei residenti dell'Italia, la doppia imposizione viene eliminata nel modo seguente.

L'Italia, nel determinare le proprie imposte sul reddito elencate all'articolo 2 nei confronti dei propri residenti o società, può, prescindendo da ogni altra disposizione della presente Convenzione, includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito; tuttavia, l'Italia deve dedurre dalle imposte così determinate l'imposta marocchina sul reddito (non esente in Marocco in virtù della presente Convenzione) nel modo seguente:

a) se l'elemento di reddito è, secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in Marocco deve essere dedotta dalla imposta di ricchezza mobile e dalle imposte applicate sullo stesso reddito da parte delle Regioni, Province, Comuni e Camere di commercio, ma l'ammontare delle detrazioni non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito concorre alla formazione del reddito complessivo.

Se l'ammontare dell'imposta pagata in Marocco su tale elemento di reddito è superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo;

b) se l'elemento di reddito è soggetto soltanto all'imposta complementare o all'imposta sulle società, la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dalla imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma limitatamente alla quota d'imposta pagata in Marocco eccedente il 25 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota d'imposta complementare o di imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.

3) a) Per l'applicazione del precedente paragrafo 2 lettera a) gli interessi pagati da organismi specializzati al fine di favorire lo sviluppo economico del Marocco sono considerati assoggettati ad imposta in Marocco con l'aliquota del 10 per cento per un periodo di tre anni;

b) per l'applicazione del precedente paragrafo 2 lettera b), sono considerati, agli effetti dell'imposta sulle società, come tassati in Marocco per un periodo di tre anni, con l'aliquota del 5 per cento, i dividendi distribuiti dalle società residenti del Marocco che beneficiano, a concorrenza di almeno il 75 per cento dei loro investimenti, delle disposizioni dirette a favorire lo sviluppo economico del Marocco, qualora

il beneficiario dei dividendi sia una società residente dell'Italia che possieda direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga detti dividendi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 22 - Non discriminazione.

In vigore dal 10 marzo 1983 - con effetto dal 1 gennaio 1970

- 1) I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
- 2) Il termine "nazionali" designa:
 - a) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
 - b) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente.
- 3) L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa attività.
Tale disposizione non può essere interpretata nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile ed ai loro carichi di famiglia.
- 4) Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non debbono essere assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.
- 5) Ai fini del presente articolo, il termine "tassazione" designa le imposte di ogni genere e denominazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 23 - Procedura amichevole.

In vigore dal 10 marzo 1983 - con effetto dal 1 gennaio 1970

- 1) Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente.
- 2) L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con la autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una imposizione non conforme alla Convenzione.
- 3) Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o alla applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
- 4) Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Se per raggiungere un tale accordo appare

consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, tale scambio potrà aver luogo in seno ad una commissione composta da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 24 - Scambio di informazioni.

In vigore dal 10 marzo 1983 - con effetto dal 1 gennaio 1970

- 1) Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla presente Convenzione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e non potranno essere comunicate che alle persone o alle Autorità incaricate dell'accertamento, compresa la procedura giudiziaria, o della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione.
- 2) Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
 - a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
 - b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente;
 - c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 - Funzionari diplomatici e consolari.

In vigore dal 10 marzo 1983 - con effetto dal 1 gennaio 1970

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

- 2) Quando, per effetto dei privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù dei principi generali del diritto internazionale o a termini delle disposizioni di accordi internazionali particolari, il reddito non accreditatorio sia imponibile nello Stato, il diritto di imposizione è riservato allo Stato accreditante.
- 3) Ai fini della presente Convenzione, i membri di una missione diplomatica o consolare di uno Stato contraente accreditata nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo i quali siano cittadini dello Stato accreditante, sono considerati residenti dello Stato accreditante se essi sono ivi assoggettati, in materia di imposte sul reddito, agli stessi obblighi dei residenti di detto Stato.
- 4) La presente Convenzione non si applica alle Organizzazioni internazionali, ai loro organi od ai loro funzionari, né alle persone che sono membri di una missione diplomatica o consolare di uno Stato terzo, quando essi si trovino nel territorio di uno Stato contraente e non siano considerati residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente ai fini delle imposte sul reddito.

[Torna al sommario](#)

Articolo 26 - Entrata in vigore.

In vigore dal 10 marzo 1983 - con effetto dal 1 gennaio 1970

- 1) La presente Convenzione sarà ratificata; gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile a Rabat.
- 2) La presente Convenzione entrerà in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica e si applicherà:
 - 1) alle imposte applicate alla fonte sui redditi corrisposti o messi in pagamento a partire dal 1 gennaio 1970;
 - 2) alle altre imposte applicate ai redditi relativi ai periodi di imposta che iniziano a partire dal 1 gennaio 1970.
- 3) Le domande di rimborso o di accreditamento di imposta cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti debbono essere presentate entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione o, se più favorevole, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.

Torna al sommario

Articolo 27 - Denuncia.

In vigore dal 10 marzo 1983 - con effetto dal 1 gennaio 1970

La presente Convenzione rimarrà in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente potrà denunciarla con preavviso di sei mesi, notificato per via diplomatica, per la fine dell'anno solare a partire dal quinto anno successivo a quello della ratifica.

In questo caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta:

- 1) alle imposte applicate alla fonte sui redditi corrisposti e messi in pagamento entro il 31 dicembre dell'anno della denuncia;
- 2) alle altre imposte applicate ai redditi relativi ai periodi di imposta che terminano entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Torna al sommario

Protocollo A - Protocollo di accordo. (N.D.R. "Vedi protocollo B, che modifica il protocollo A.")

In vigore dal 10 marzo 1983 - con effetto dal 1 gennaio 1970

Applicazione dell'articolo 3

Quando l'Italia ed il Marocco aderiranno ad una Convenzione internazionale sul diritto del mare, le due Delegazioni si accorderanno, per mezzo di semplice scambio di note diplomatiche, affinché i termini Marocco ed Italia includano le acque territoriali, nei limiti stabiliti da detta Convenzione internazionale.

Applicazione dell'articolo 19

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19, le due Delegazioni hanno convenuto che detto articolo non si estende alle remunerazioni relative ad attività d'insegnamento.

Applicazione dell'articolo 21

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21,

1) Per quanto riguarda l'applicazione del paragrafo 1, dal momento in cui verrà istituita in Marocco un'imposta generale sul reddito a carico dei residenti del Marocco, la doppia imposizione verrà eliminata mediante l'applicazione dell'articolo 23 - b) del progetto dell'OCSE.

2) Per quanto riguarda gli interessi, sono applicabili le disposizioni del paragrafo 3.a) dell'articolo 21 limitatamente ad un periodo di tre anni a decorrere dalla data della firma del contratto di prestito.

All'atto della firma della Convenzione, gli organismi specializzati al fine di favorire lo sviluppo economico del Marocco, di cui all'articolo 21,

paragrafo 3.a), sono i seguenti:

- Caisse nationale de credit agricole;
- Fonds d'equipement communal;
- Office cherifien des phosphates;
- Office national de l'electricite';
- Offices regionaux de mise en valeur agricole;
- Bureau de recherches et de participations minières;
- Bureau d'etudes et de participations industrielles;
- Office national marocain du tourisme;
- Office national des chemins de fer;
- Office de commercialisation et d'exportation;
- Regie d'aconage du port de Casablanca;
- Credit hotelier et immobilier du Maroc;
- Banque nationale pour le developpement economique;
- Banque centrale populaire;
- Maroc - Chimie;
- Complexe textile de Fez (C.O.T.E.F.);
- Societe cherifienne des petroles (S.C.P.);
- Societe anonyme marocaine italienne de raffinage (S.A.M.I.R.);
- Compagnie marocaine de navigation (C.O.M.A.N.A.V.);
- Royal Air Maroc (R.A.M.);
- societe d'exploitation des pyrotines de kettara (S.E.P.Y.K.);
- Societe d'exploitation des mines de fer du Rif (S.E.F.E.R.I.F.);
- Lignes maritimes du detroit (L.I.M.A.D.E.T.);
- Societe marocaine de construction automobile (S.O.M.A.C.A.).

La presente lista potra' essere modificata o completata a seguito delle informazioni fornite dalle Autorita' marocchine alle competenti Autorita' italiane.

3) Per quanto riguarda i dividendi, le disposizioni del paragrafo 3.b) dell'articolo 21 sono applicabili limitatamente a tre distribuzioni di dividendi effettuate dalle imprese autorizzate dalla commissione degli investimenti ai sensi del "dahir" del 31 dicembre 1960.

[Torna al sommario](#)

Protocollo B - Protocollo aggiuntivo.

In vigore dal 10 marzo 1983 - con effetto dal 1 gennaio 1970

Art. 1. - Il paragrafo 3 dell'articolo 2 della Convenzione e' sostituito dal seguente:

"Le imposte attuali alle quali si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne il Marocco:

- 1) l'imposta sugli utili professionali e le riserve d'investimento (l'impot sur les benefices professionnels et la reserve d'investissements);
- 2) il prelievo sulle remunerazioni pubbliche e private, sulle indennita' ed emolumenti, sui salari, sulle pensioni e sulle rendite vitalizie (le prelevement sur les traitements publics et prives, les indemnites et emoluments, les salaires, les pensions et les rentes viageres);
- 3) la tassa urbana ed i relativi contributi (la taxe urbaine et les taxes y rattachees);
- 4) l'imposta agricola (l'impot agricole);
- 5) il contributo complementare sul reddito globale delle persone fisiche (la contribution complementaire sur le revenu global des personnes physiques);
- 6) la tassa sugli utili azionari o di quote sociali e sui redditi assimilati (la taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimiles), (qui di seguito indicate quali "imposta marocchina");

b) per quanto concerne l'Italia:

- 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- 3) l'imposta locale sui redditi;

ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

Art. 2. - Il paragrafo 1 (g), (1) dell'articolo 3 della Convenzione e' sostituito dal seguente:

"(1) in Marocco: il Ministro delle finanze o un suo rappresentante debitamente delegato o autorizzato".

Art. 3. - Il paragrafo 2 (a) dell'articolo 10 della Convenzione e' sostituito dal seguente:

"(a) 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario dei dividendi e' una societa' (escluse le societa' di persone) che possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della societa' che paga i dividendi".

Art. 4. - Al paragrafo 2 dell'articolo 11 della Convenzione e' aggiunta la seguente disposizione:

"Nonostante le disposizioni precedenti del presente paragrafo, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato:

- a) se il debitore degli interessi e' il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o
- b) se gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprieta' di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o
- c) se gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti".

Art. 5. - 1) Al paragrafo 1 dell'articolo 19 della Convenzione e' aggiunta la seguente disposizione:

"Le disposizioni del presente paragrafo si applicano altresì alle persone che svolgono attivita' in uno Stato contraente nel quadro degli accordi di cooperazione".

2) La dichiarazione concernente l'applicazione dell'articolo 19 contenuta nel protocollo di accordo allegato alla Convenzione e' soppressa.

Art. 6. - 1) I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 21 della Convenzione sono sostituiti dai seguenti:

"2) Nel caso dei residenti dell'Italia, la doppia imposizione viene eliminata nel modo seguente:

"Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Marocco, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscono diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Marocco, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana".

3) Se, in virtu' della legislazione di uno Stato contraente, le imposte cui si applica la presente Convenzione non sono prelevate in tutto o in parte per un periodo limitato di tempo, dette imposte si considerano interamente pagate ai fini dell'applicazione dei precedenti paragrafi 1 e 2 esclusivamente per quanto concerne:

- a) gli utili delle imprese di cui all'articolo 7, entro il limite massimo del 25 per cento;
- b) i dividendi nel limite massimo indicato all'articolo 10, paragrafo 2;
- c) gli interessi nel limite massimo indicato all'articolo 11, paragrafo 2".

2) Il paragrafo 2 primo comma ed il paragrafo 3 delle dichiarazioni concernenti l'applicazione dell'articolo 21 della Convenzione, contenuti nel protocollo di accordo allegato alla Convenzione, sono soppressi.

La prima frase del secondo comma delle predette dichiarazioni concernenti

l'applicazione dell'articolo 21 della Convenzione e' modificata come segue:

"Il paragrafo 3 (c) dell'articolo 21 si applica, per quanto riguarda gli interessi di fonte marocchina, agli organismi specializzati al fine di favorire lo sviluppo economico del Marocco di cui alla lista seguente:".

Art. 7. - La formula finale della Convenzione e' modificata come segue:

"Fatto a Rabat il 7 giugno 1972 in due esemplari in lingua araba, italiana e francese, i tre testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo francese in caso di contestazione".

Art. 8. - 1) Il presente Protocollo di accordo, che fara' parte integrante della Convenzione del 7 giugno 1972, sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al piu' presto possibile.

2) Il presente Protocollo entrera' in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto per i redditi realizzati nei periodi di imposta che iniziano a partire dal 1 gennaio 1974.

3) Le domande di rimborso o di accreditamento di cui al presente Protocollo di accordo, afferenti le imposte dovute dai residenti di uno degli Stati contraenti, possono essere presentate nel periodo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo di accordo o, se piu' favorevole, dalla data in cui l'imposta e' stata prelevata.

[Torna al sommario](#)
